
	<p>ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "Dante Alighieri" Via Septempedana, s.n.c. - 06025 NOCERA UMBRA (PG) Tel. 0742/818860 - 0742/818701 e-mail: pgic82800p@istruzione.it - pec: pgic82800p@pec.istruzione.it www.scuolenoceraumbra.edu.it - C.F. 83004080541</p>		<p>We prepare for Cambridge English Qualifications</p>
---	--	---	---

Prot. N. (ved.segnatura)
Circ. N. (ved.segnatura)

Ai docenti
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
alla Commissione Modulistica/Regolamenti

e p.c.: alla Segreteria didattica

ai genitori/tutori degli alunni di
scuola PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
alla bacheca web – albo circolari

OGGETTO: revisione della valutazione delle studentesse e degli studenti in base alla Legge 150/24

Pubblicata nella GU n.243 del 16-10-2024, il 31 ottobre p.v. entrerà in vigore la Legge n. 150 del 1 ottobre 2024, con norme di revisione della valutazione delle studentesse e degli studenti, nonché di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico. La Legge interviene

- nel D.Lgs 62/17 per quanto riguarda la valutazione alla scuola Primaria e al comportamento nelle Secondarie
- sul DPR 249/98 per quel che riguarda i regolamenti di disciplina
- sulle parti residue in vigore del DPR 122/09 relativo al Secondo grado di istruzione

In particolare, all'art. 1 si prevede che:

- la **valutazione** periodica e finale degli apprendimenti, compresa Educazione civica, alla Scuola Primaria è espressa con giudizi sintetici, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti; la valutazione periodica e finale alla Secondaria di primo grado per ogni disciplina è espressa in decimi (art 2 c.1 D.Lgs 62/17); per tali definizioni puntuali si è in attesa di apposita Ordinanza Ministeriale
- la valutazione del **comportamento** alla Primaria è espressa attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, mentre nella Secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è espressa in decimi (art 2 c.5 D.Lgs 62/17)
- se la valutazione del comportamento è inferiore a 6/10, il Consiglio di classe delibera la **non ammissione** alla classe successiva o all'Esame del Primo ciclo (nuovo art. 6 c.2-bis D.Lgs 62/17)
- per i candidati interni all'Esame del Secondo ciclo che a scrutinio finale conseguono un comportamento pari a 6/10, il Consiglio di classe assegna un **elaborato di cittadinanza attiva** e solidale da trattare al colloquio d'Esame di maturità; nel caso, invece, di comportamento inferiore a 6/10, il Consiglio di classe delibera la **non ammissione** all'Esame di Stato del Secondo ciclo (art 13 D.Lgs 62/17)
- il punteggio più alto nell'ambito della **fascia di credito scolastico** al 2° grado spettante sulla base della media dei voti a scrutinio finale può essere attribuito solo se il voto di comportamento è almeno pari a 9/10 (nuovo comma 2-bis aggiunto all'art. 15 del D.Lgs 62/17)

Entro 180 gg, stante il comma 4 dell'art.1 della Legge 150/24, dovrà essere emanato apposito Regolamento Ministeriale che modifica lo Statuto degli studenti (DPR 249/98) prevedendo che:

- la **sospensione** fino a massimo di 2 giorni comporti il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; invece, la sospensione da 3 a 14 giorni comporti lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le Scuole, appartenenti a elenchi predisposti dal Ministero
- il comportamento **inferiore a 6/10** e la conseguente non ammissione sia erogato anche a fronte a mancanze disciplinari gravi e reiterate del Regolamento di Istituto

- il comportamento **pari a 6/10**, al Secondo ciclo, comporti la *sospensione del giudizio*, con necessità di presentazione di un elaborato la cui valutazione insufficiente, da parte del Consiglio di classe, determini la non ammissione

In vista dell'uscita di tale Decreto/Ordinanza, la Commissione Regolamenti della Scuola è chiamata a definire le opportune modifiche al Regolamento d'Istituto ottemperando a quanto sopra previsto, con modifiche che entrino in vigore solo al momento della revisione del suddetto DPR 249/98.

Infine, per contrastare episodi di **violenza nei confronti del personale scolastico**, l'art 3 della Legge 150/24 prevede che ai reati commessi in danno del personale della scuola, nell'esercizio delle sue funzioni, segua, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da 500 a 10.000 € a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

I Sigg.ri Docenti avranno modo di illustrare queste modifiche normative alle classi, in base all'età dei discenti, e durante l'assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori che si terrà il 29 ottobre p.v..

Si ringrazia per la collaborazione.
Distinti saluti.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofolletti
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLLETTI

Allegati : Legge 150/24